

133



Polo Carmignani
occupato

Dossier sulla Legge 133/08

Chi siamo?

Il Polo Carmignani Occupato è un soggetto politico nato in seguito all'assemblea dell'Ateneo pisano dell'8 ottobre 2008, con lo scopo di opporre una risposta forte, spontanea e libera da mediazioni istituzionali nei confronti dell'attacco verticale al sistema della formazione, messo in atto dai ministri Tremonti e Gelmini.

Il significato dell'occupazione del Polo Carmignani è quello di liberare e aprire uno spazio all'interno dell'Università, per coordinare i movimenti di mobilitazione del nostro Ateneo, facilitando i momenti di incontro fra studenti universitari e medi, ricercatori, docenti, ma anche e soprattutto con tutte le altre realtà della formazione, dai comitati dei genitori ai precari della pubblica amministrazione e dei servizi esternalizzati.

All'interno dello spazio occupato sono nate alcune commissioni e tavoli di lavoro, con il proposito di sviluppare una riflessione ed un'analisi sui principali problemi legati all'Università e, più in generale, alla libera formazione e al libero accesso ai saperi, nonché su alcune tematiche di particolare attualità nella nostra città.

Siamo infatti convinti che il nostro movimento non debba limitarsi a lottare contro la legge 133 fino ad ottenerne la cancellazione, ma abbia il dovere di porsi come prospettiva la promozione di un'autoriforma *dal basso* del sistema universitario. A questo proposito, è stato attivato un tavolo che affronta uno dei temi che stanno alla base di una nuova idea di Università: l'*auto-formazione*.

Il nostro tavolo di lavoro ha lo scopo di affrontare un'analisi tecnica sulla legge 133/08. L'esigenza di costruire questo percorso nasce dal bisogno di comprendere, spiegare e divulgare i contenuti e gli effetti di questi provvedimenti, affinché la nostra protesta risulti più puntuale, consapevole ed efficace.

Abbiamo già realizzato dei cartelloni informativi, affissi all'interno del Polo Carmignani Occupato, in cui si evidenziano i contenuti degli articoli e i tagli che investono la realtà universitaria e della ricerca. Questo dossier si propone come un'analisi ed un'interpretazione più ampia ed approfondita di ciò che sta accadendo e delle possibili forme di contrasto sul piano giuridico, e sarà reso disponibile anche a tutti gli organi di controinformazione e agli altri movimenti in lotta.

Ci siamo avvalsi del contributo di docenti e ricercatori della Facoltà di Giurisprudenza, che si sono resi disponibili ad incontri diretti con il nostro tavolo, e hanno tenuto lezioni all'interno del Polo.

Legge 133/08.

Come è stata introdotta?

La 133/08 è la legge di conversione del decreto legge 112/08, ‘recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria’. Si tratta di un gigantesco calderone, nel quale sono confluite norme riguardanti i più disparati ambiti di intervento¹.

Ci soffermiamo innanzitutto sul metodo utilizzato per introdurre queste norme nell’ordinamento: il decreto legge. Questo è il tipico strumento legislativo del Governo, e viene disciplinato dall’Art. 77 della Costituzione. Il decreto deve essere presentato al Presidente della Repubblica, che fa un primo rilievo per verificare che non ci siano palesi violazioni costituzionali. Dopo la firma del Presidente, il giorno stesso viene presentato alle camere e diventa subito efficace. Il Parlamento deve quindi convertirlo in legge entro 60 giorni, altrimenti i suoi effetti decadono *ex tunc*². Sempre all’Art.77 si definisce la possibilità di utilizzo di questo strumento legislativo ‘in casi straordinari di necessità e urgenza’.

Almeno per la parte che ci interessa, ovvero quella che riguarda l’Università e la ricerca, è del tutto evidente che un intervento come questo, che di fatto si configura come una profonda e radicale riforma del mondo universitario, non presenta i suddetti requisiti di straordinaria necessità ed urgenza, collocando perciò questo provvedimento in aperto contrasto con lo spirito e la lettera del testo costituzionale.

Se da un lato è innegabile che l’utilizzo improprio del decreto legge abbia contraddistinto tutti i governi degli ultimi 15 anni, dall’altro questa prassi è aggravata, in questa circostanza, dal fatto che tale controriforma sia stata abilmente nascosta all’interno di un provvedimento di natura economica, collegato alla legge finanziaria³. Questo perché la finanziaria risulta essere un binario preferenziale: viene approvata in blocco, su di essa ultimamente si è instaurata la prassi della fiducia da parte del governo e i tempi di approvazione sono contingentati, dal mo-

¹Tanto per dare un’idea, riportiamo l’elenco dei capi della legge: Innovazione, Impresa, Energia, Casa e infrastrutture, Istruzione e ricerca, Liberalizzazioni e deregolazione, Semplificazioni, Piano industriale della pubblica amministrazione, Giustizia, Privatizzazioni, Bilancio dello stato, Contenimento della spesa per il pubblico impiego, Patto di stabilità interno, Spesa sanitaria e per invalidità, Misure fiscali perequazione tributaria.

²Ovvero si considera non valido a partire dal giorno stesso della sua presentazione.

³La finanziaria è stata introdotta dalla legge n. 468/1978, per eludere il disposto dell’Art. 81 della Costituzione sulla legge di bilancio, che non consentiva al governo di inserire ‘nuovi tributi e nuove spese’. Essa è omnicomprensiva (può entrare qualsiasi materia, basta che abbia un seppur vago riferimento finanziario) e libera di produrre qualsiasi effetto finanziario (modificazione di programmi precedenti, introduzione di nuove spese, nuovi tagli, nuove tasse).

mento che se il bilancio dello stato non viene deliberato entro il 31 dicembre si incorre nel cosiddetto esercizio provvisorio. Sottolineiamo infine che l'Art. 75 della Costituzione non ammette il referendum popolare abrogativo 'per le leggi tributarie e di bilancio'.

Se a questo si aggiunge che il decreto è stato presentato il 25 giugno 2008, la sua analisi da parte delle commissioni parlamentari⁴ è iniziata il 2 luglio, ed è arrivato alla definitiva conversione in legge il 6 agosto, ovvero durante le vacanze estive, si capisce come il governo volesse deliberatamente tenere l'opinione pubblica all'oscuro di quanto stava facendo.

Questo perché se si fosse affrontata la questione allo scoperto, con l'appropriato strumento di una legge di riforma presentata dal ministro dell'Istruzione, si sarebbe dovuto affrontare pubblicamente un dibattito con le parti interessate, dal quale sarebbe emerso che questo provvedimento, oltre a mettere in pericolo la libertà di insegnamento, di ricerca e di accesso ai saperi nel nostro paese, porterà ad un aumento della tassazione universitaria tale da escludere ampie fasce di popolazione dalla possibilità di sostenere i costi delle rette.

Da questo e da altri recenti episodi⁵ emerge chiaramente la natura autoritaria di questo esecutivo, il cui capo si vanta di governare tramite decreti legge approvati in 9 minuti, di usare il pugno di ferro nei confronti di qualsiasi forma di opposizione sociale in nome della sicurezza e dell'ordine, e che ha di fatto trasformato il Parlamento 'in un bivacco di manipoli'.

Cosa dice?

E' composta da 85 articoli, che affrontano i più svariati argomenti. Quelli inerenti il mondo universitario e della Ricerca sono cinque:

Art. 16 *Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università*: l'articolo 16 si divide in 14 commi. Nel primo di essi si stabilisce la *facoltà*⁶, per le Università, di trasformarsi in fondazioni di diritto privato⁷; questo può avvenire

⁴Commissione V Bilancio e Tesoro e VI Finanze, Comitato per la Legislazione, Commissione I Affari Costituzionali, Commissione II Giustizia, Commissione III Affari Esteri, Commissione IV Difesa, Commissione VII Cultura, Commissione VIII Ambiente, Commissione IX Trasporti, Commissione X Attività Produttive, Commissione XI Lavoro, Commissione XII Affari Sociali, Commissione XIII Agricoltura, Commissione XIV Politiche Unione Europea, Commissione Parlamentare per le Questioni Regionali.

⁵Ad esempio, la gestione della questione rifiuti in Campania, l'introduzione del pacchetto sicurezza e così via.

⁶In realtà, i tagli previsti dalla finanziaria renderanno di fatto questa facoltà un obbligo.

⁷La fondazione è una delle persone giuridiche previste dal nostro codice civile. Una delle caratteristiche principali che la differenzia dalle associazioni è che sono prive dell'assemblea; è infatti l'organo individuale o collegiale di amministrazione che, nei limiti dello statuto, provvede all'amministrazione dell'ente.

a seguito di una delibera, a maggioranza assoluta, del Senato accademico, e deve essere approvata con decreto dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. La trasformazione si concretizza a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data della delibera.

Nei commi 2 e 3 si stabilisce che le neonate fondazioni subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio della defunta Università pubblica, ed ereditano tutti i beni immobili, senza pagare un euro di tasse in nessuno di questi passaggi.

I commi che vanno dal 4 all'8 delimitano la struttura amministrativa e contabile di questi nuovi soggetti. Si precisa che sono enti non commerciali, in cui non è ammessa la distribuzione di utili, che possono ricevere donazioni esenti da tasse, deducibili da parte del soggetto erogante e per le quali gli oneri notarili sono ridotti del 90%. Contestualmente alla delibera di trasformazione viene adottato uno statuto, approvato con decreto dai predetti ministri, che può prevedere l'ingresso di nuovi soggetti, pubblici o privati. Le fondazioni adottano in modo autonomo regolamenti di Ateneo per la propria amministrazione contabile e finanziaria, dovendo rispettare soltanto i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

Il comma 9 stabilisce che la gestione deve assicurare l'*equilibrio di bilancio*⁸, redatto annualmente, e conferma il finanziamento pubblico, stabilendo che un elemento di valutazione per la quantità di fondi pubblici stanziati per il singolo Ateneo sia l'entità dei suoi finanziamenti privati. Si dice che questo verrà fatto 'a fini *perequativi*', ma non risulta chiaro⁹ se questo significhi che più ingenti sono i finanziamenti privati più l'Ateneo è premiato con maggiori stanziamenti pubblici, o viceversa se viene effettuata una compensazione per riequilibrare la situazione tra i diversi Atenei.

Nei commi 10, 11 e 12 si delinea il meccanismo di vigilanza per assicurare il corretto funzionamento delle fondazioni, affidato ai soliti due ministri e alla Corte dei Conti, e in caso di gravi violazioni di legge si prevede la possibilità di un commissariamento, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, della durata massima di sei mesi, dopo i quali si procede alla nomina dei nuovi amministratori secondo quanto previsto dallo statuto.

⁸Come sottolineeremo nella prossima sezione, in cui analizzeremo le conseguenze di questa legge, è proprio questo obbligo dell'equilibrio di bilancio, unito al fatto che le fondazioni non avranno più il vincolo di non poter imporre tasse universitarie per un ammontare superiore al 20% del fondo di finanziamento ordinario, che porterà ad un aumento delle rette universitarie stimabile attorno al 400-500%.

⁹A questo proposito, abbiamo sentito il parere di un docente di diritto tributario della Facoltà di Giurisprudenza di Pisa, che ci ha confermato l'ambiguità del testo.

Il comma 13 stabilisce che il personale amministrativo delle neonate fondazioni manterrà lo stesso trattamento economico e giuridico, fino a che non verranno stipulati nuovi contratti di lavoro collettivi. Infine il comma 14 stabilisce che le disposizioni vigenti per le attuali Università statali, che non contrastano con il presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni, resteranno valide.

Art. 17 *Progetti di ricerca di eccellenza*: questo articolo è diviso in 5 commi. Il primo di essi sopprime, a partire dal 1° luglio 2008, la Fondazione IRI¹⁰, le cui dotazioni patrimoniali vengono destinate, dal comma 2, alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia di Genova¹¹. Il resto dei commi regola questo passaggio delle dotazioni patrimoniali, inserendo alcune eccezioni non interessanti per il nostro dossier.

Art. 64 *Disposizioni in materia di organizzazione scolastica*: questo articolo è composto da 9 commi. I primi 4 contengono disposizioni volte ad una razionalizzazione¹² delle spese e dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili. La parte che più interessa il mondo universitario è contenuta nel comma 4-ter, nel quale si sospendono le procedure di accesso alle SSIS¹³ per l'anno accademico 2008/2009. Questo in pratica colpisce i laureati in alcune discipline particolarmente indirizzate verso il mondo dell'insegnamento scolastico.

I restanti commi delineano l'attuazione di questa razionalizzazione attraverso economie lorde di spesa sul settore scolastico, quantificandone l'entità in 7832 milioni di euro in quattro anni¹⁴.

Art. 66 *Turn over*: questo articolo è composto da 14 commi che trattano, in generale, della programmazione triennale del fabbisogno di personale di varie amministrazioni ed enti pubblici, prevedendo una serie di misure di razionalizzazione, termine particolarmente amato dal legislatore e che in questo

¹⁰L'IRI era il vecchio Istituto per la Ricostruzione Industriale.

¹¹Guarda caso, l'IIT fu fortemente voluto dall'allora Ministro dell'Istruzione Letizia Moratti, che lo concepì come un polo di ricerca di eccellenza rivolto allo sviluppo tecnologico e al contenimento della cosiddetta fuga dei cervelli, aperto agli investimenti privati e inserito nelle logiche di mercato. In realtà, la finalità era quella di incrinare il modello della ricerca pubblica e autonoma, destinando ingenti finanziamenti ad una struttura mercatista e sottoposta alla direzione di personalità di nomina strettamente politica.

¹²Significa TAGLI: incremento del rapporto alunni-docenti (più alunni per docente), riduzione del 17% del personale ATA etc.

¹³Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario, in pratica i corsi che si seguono per accedere all'insegnamento nella scuola.

¹⁴Abbiamo scelto di focalizzare la nostra attenzione sulla realtà universitaria e della ricerca. Abbiamo citato questo articolo soprattutto per il passaggio riguardante il blocco delle SSIS.

caso si traduce in contenimento e riduzione delle assunzioni di personale, sia a tempo determinato (nuove assunzioni dovute a corrispondenti cessazioni) che indeterminato (stabilizzazioni dei lavoratori precari). I primi 12 non riguardano il mondo dell'Università e della ricerca, trattato invece negli ultimi 2.

Il comma 13, infatti, stabilisce che per il triennio 2009-2011 le assunzioni e la stabilizzazione di personale a tempo indeterminato non deve superare il 20% delle unità cessate l'anno precedente¹⁵. Per l'anno 2012 il tetto è del 50%¹⁶.

Sempre nello stesso comma il Fondo per il Finanziamento Ordinario dell'Università¹⁷ è ridotto di **1441,5 milioni di euro** nell'arco di 5 anni¹⁸, in ragione del blocco del turn over.

Il comma 14 riguarda le possibilità di assunzioni, nel triennio 2010-2012, per gli enti di ricerca, rimandando alla finanziaria del 2007¹⁹, che stabiliva un tetto dell'80% sulla spesa per le assunzioni rispetto a quella dell'anno precedente, aggiungendo il vincolo che il numero delle assunzioni non può superare le unità cessate (pensionamenti e scadenze contrattuali) l'anno precedente.

Art. 69 *Differimento di dodici mesi degli automatismi stipendiali*: questo articolo è composto da 6 commi. I primi 3 differiscono di 12 mesi, a partire dal 1° gennaio 2009 e con una misura *una tantum*, gli automatismi stipendiali²⁰ per i lavoratori del pubblico impiego, anche nel caso di passaggi di qualifica o di pensionamento. Dato che si tratta soltanto di un differimento, allo scadere dei 12 mesi essi saranno regolarmente corrisposti, e questo periodo viene regolarmente conteggiato al fine delle maturazioni successive. Questo significa che queste voci di spesa non vengono cancellate, ma soltanto rinviate di un anno.

Il comma 4 riguarda l'ordinamento giudiziario, mentre l'Università è toccata dai commi 5 e 6. Nel 5 si fornisce una valutazione dei risparmi sul settore universitario: 13,5 milioni di euro per il 2009, 27 milioni per il 2010 e 13,5 per il 2011.

¹⁵In pratica, ogni 5 pensionamenti è possibile una sola nuova assunzione. Sottolineiamo inoltre come la precedente legislazione abbia sempre previsto un tetto calcolato sulla spesa per le assunzioni, non sul loro numero.

¹⁶Cfr. Tabella 1, negli Allegati.

¹⁷Da qui in poi, F.F.O.

¹⁸Cfr. Tabella 2.

¹⁹Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

²⁰Si tratta della maturazione degli aumenti biennali o delle classi di stipendio.

Il comma 6 garantisce invece, attraverso i soliti tagli, la copertura finanziaria per far fronte alla restituzione dei soldi dovuti alla fine del periodo di differimento. Si rimanda a tal fine al decreto legge n.93/08, convertito dalla legge n.126/08, che è il provvedimento con il quale il governo ha proceduto a togliere l'Ici sulla prima casa dei ricchi, detassare gli straordinari, rinegoziare i mutui e operare misure volte al salvataggio di Alitalia. In particolare, vengono incrementati i tagli in esso contenuti al fine di garantire la copertura finanziaria per i 4 provvedimenti sopra citati.

Questo ci ha suggerito di fare una rapida ricognizione sulla struttura di questi tagli, che colpiscono in modo indiscriminato tutti i settori della spesa pubblica. Riportiamo nella tabella 3 quelli che riguardano Università e Ricerca. Inoltre si stabilisce una riduzione lineare di alcune autorizzazioni di spesa, ovvero ancora tagli, rimandando alla finanziaria del 2007, ed alcuni di questi riguardano l'ambito universitario e del diritto allo studio.

Questo breve lavoro di ricognizione sulla legge n.126/2008 ci ha suggerito, come possibile ulteriore sviluppo del nostro progetto, di portare avanti un'analisi che evidenzi come sono stati finanziati alcuni dei provvedimenti-spot di questo governo, come il taglio dell'I.C.I. per le case dei ricchi o il salvataggio di Alitalia, e come è stata affrontata la crisi dei mercati finanziari. Scopo di questo ulteriore lavoro sarebbe quello di mostrare chi ha pagato davvero i costi di questi interventi, sia dal punto di vista sociale che economico, mettendo i nostri governanti di fronte alla contraddizione di un capitalismo che ormai pretende di privatizzare soltanto gli utili, socializzando invece le perdite.

Questo nostro contributo si proporrebbe, pertanto, di corroborare e sostanziare uno degli slogan più fortunati di questa stagione di mobilitazione:

Noi la crisi non la paghiamo!

Gli effetti della legge 133.

L'analisi fin qui condotta ci porta a delineare uno scenario inevitabile. I pesanti tagli operati sul finanziamento pubblico del sistema universitario e della ricerca - che già versa in pessime condizioni per via di molti anni di sconsiderata e clientelare gestione economica da parte dei vari rettori - renderanno la *facoltà* di trasformazione in fondazioni di diritto privato un *obbligo di fatto*, per molti atenei.

Essi saranno costretti a questa scelta perché essa darà loro la possibilità di sopperire ai fondi pubblici mancanti aumentando la tassazione universitaria ben al di sopra del limite previsto attualmente per le Università pubbliche, pari al 20% del

F.F.O. Saranno pertanto gli studenti, e le loro famiglie, a pagare i costi di queste scelte ideologiche e autoritarie, con rette annuali presumibilmente prossime ai 10 mila euro.

Quelli che potranno permetterselo. Gli altri dovranno rinunciare ad un'istruzione di livello universitario, oppure saranno risucchiati da uno dei tanti diplomifici che presumibilmente spunteranno come funghi, con rette universitarie più accessibili, ma con una didattica sicuramente scadente.

Il blocco del turn over comporterà una rapida diminuzione del personale docente e ricercatore, che darà compimento al disegno del governo: lasciar morire la ricerca svolta all'interno delle Università pubbliche per finanziare soltanto quella portata avanti in pochi centri di cosiddetta eccellenza. Una ricerca, in realtà, completamente sottoposta al controllo politico, assoggettata alle logiche del mercato e del profitto, finalizzata ad un'innovazione tecnologica di corto respiro, senza la capacità di spingere oltre le frontiere della conoscenza umana.

Sottolineiamo come un processo di scissione tra didattica e ricerca, che vedrebbe la prima affidata alle Università e la seconda relegata in pochi centri di eccellenza, porterebbe per forza di cose ad un peggioramento della didattica stessa. Infatti l'attività di ricerca è ciò che permette ai docenti di mantenersi aggiornati e inseriti nei circuiti internazionali del sapere.

La diminuzione del personale docente costringerà gli atenei ad un ancor più massiccio ricorso a soggetti esterni per portare avanti l'attività didattica.

Gli atenei pubblici che non saranno costretti a chiudere o a trasformarsi in fondazioni saranno soltanto quelli che attualmente risultano meno indebitati. Nessuno degli atenei più antichi e di maggior tradizione risulta tra questi. Le Università che resteranno pubbliche si troveranno costrette a chiudere alcuni corsi di laurea, ridimensionare l'offerta didattica e l'attività di ricerca, viste le drastiche riduzioni di personale e di fondi erogati dallo Stato: in buona sostanza, diventeranno scadenti.

Ci avvicineremo pertanto al modello universitario americano, in una versione sicuramente peggiorativa. Negli Stati Uniti ci sono, infatti, una decina tra le migliori università del mondo per quanto riguarda l'offerta didattica e la capacità di ricerca. Tuttavia, esse sono finanziate, oltre che da rette annuali altissime e da cospicui finanziamenti pubblici, dagli stanziamenti che ricevono da parte dei privati. La legge 133 si propone di favorire l'ingresso dei privati nell'Università, ma evidentemente il Governo ha ignorato il fatto che la struttura economica e produttiva del nostro paese, composta per lo più da piccole e medie imprese, non è in grado di offrire adeguati finanziamenti alla ricerca. Sia perché le nostre imprese non dispongono del capitale necessario, sia perché non sono interessate a questo genere di investimenti, che si caratterizzano come rischiosi e i cui risultati arrivano nel lungo periodo: esse preferiscono di gran lunga comprare brevetti dall'estero. Inoltre la recessione alle porte non favorirà gli investimenti in generale, e quelli

nella ricerca in particolar modo: chi dispone di liquidità tenderà a tenersele strette per far fronte alle burrasche che spazzeranno i mercati finanziari.

Tuttalpiù ciò che potrebbe spingere i privati ad investire nelle nuove fondazioni potrebbe essere cercare di controllarne i consigli d'amministrazione. Ciò permetterebbe loro di portare avanti enormi speculazioni sui patrimoni immobiliari degli atenei per i quali la legge 133 prevede il passaggio esentasse alle fondazioni.

I pochi nuovi investimenti privati confluiranno tutti nei settori di maggior interesse per l'impresa stessa. Facoltà quali Ingegneria, Chimica, Farmacia, Fisica, Informatica e Matematica intercetteranno la gran parte dei finanziamenti privati, mentre le altre facoltà, specie quelle di indirizzo umanistico, saranno destinate alla marginalizzazione. La conseguenza sarà che esse resteranno attive soltanto in quegli atenei pubblici di scarsa qualità di cui abbiamo parlato.

Inoltre la trasformazione in fondazioni e il conseguente aumento delle rette avverranno in un arco di tempo molto breve, e non ci sarà il tempo, per gli studenti e per le loro famiglie, di organizzare un piano economico per fronteggiare le nuove, inaspettate, spese. Negli U.S.A., quando nasce un bambino, la famiglia si preoccupa immediatamente di assicurargli la possibilità di studiare. Inoltre è previsto un ampio sistema di borse di studio per i più meritevoli, e una possibilità, per gli studenti, di accedere a mutui da restituire una volta conseguita la laurea e trovato un lavoro. Questo da noi sarebbe assolutamente utopico, dal momento che da un lato la laurea non assicura minimamente di poter trovare un lavoro stabile e giustamente remunerato, e dall'altro stiamo attraversando un momento particolarmente difficile per tutto il sistema finanziario, e la crisi coinvolge in particolar modo il mercato del credito.

La legge 133 viola pertanto alcuni principi e alcuni articoli costituzionali. Infatti a seguito di questo provvedimento i meno abbienti potranno usufruire solo di un sistema universitario scadente, che avrà perso totalmente l'insostituibile ruolo di ascensore sociale. Questo lede apertamente il principio d'uguaglianza sostanziale fra tutti i cittadini enunciato nell'articolo 3 della Costituzione, nonché l'articolo 34, che sancisce che l'istruzione deve essere aperta a tutti.

Inoltre affidare la didattica universitaria a fondazioni di diritto privato mette a rischio la libertà di insegnamento, tutelata dall'articolo 33 della Costituzione, dal momento che potranno essere i privati a reclutare il personale docente, a scegliere quali corsi attivare e quali no ed a concorrere attivamente alla formulazione dei programmi d'insegnamento. Nell'ipotesi che tutti gli atenei percorressero la strada della trasformazione in fondazioni, verrebbe inoltre violata quella parte dell'articolo 33 nella quale si afferma che la Repubblica 'istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi'.

L'articolo 9 della Costituzione affida alla Repubblica il compito di promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. I pesanti tagli inflitti alla ricerca, oltre a contraddire questo mandato costituzionale, ci allon-

tanano drammaticamente dal raggiungimento degli obiettivi fissati nel Trattato di Lisbona, che prevedono un incremento dei finanziamenti fino ad arrivare al 3% del P.I.L.

Per le ragioni fin qui esposte, siamo convinti che non ci sia nessun compromesso accettabile sui punti toccati dalla legge 133, sia per la parte riguardante la facoltà di trasformazione in fondazioni di diritto privato, sia per la parte attinente ai tagli al F.F.O. e al blocco del turn over.

Il nostro obiettivo, pertanto, è quello di costringere il Parlamento a stralciare il provvedimento nell'ambito dell'approvazione della prossima legge finanziaria, che avverrà a dicembre. Siamo altresì convinti che la forza del nostro movimento sia proprio quella di non volersi limitare a giocare la parte di un semplice comitato del no. Sono a tutti evidenti le disfunzioni e i problemi che da decenni affliggono il comparto dell'Università e della Ricerca, e siamo noi studenti, insieme con i ricercatori precari, il personale tecnico-amministrativo e dei servizi esternalizzati, i primi ad esserne colpiti, in quanto ultimi di questo sistema.

Proprio per questo rivendichiamo con forza il nostro diritto, e il nostro dovere, di dar vita ad un'autoriforma autenticamente *dal basso* del sistema universitario, che ci veda protagonisti di scelte che spettano soltanto a noi. Fino ad ora abbiamo mostrato la nostra capacità di reagire a scelte calateci dall'alto. Adesso è finalmente arrivato il momento di progettare l'Università che vogliamo e di imporci come artefici del cambiamento: è in gioco il nostro futuro.

Possibili forme di opposizione giuridica.

In quest'ultima sezione accenniamo ad alcune possibili forme giuridiche che potrebbero essere percorse, parallelamente alla mobilitazione, per disinnescare, almeno parzialmente, alcuni dei nefasti effetti della legge 133.

Auspichiamo di poter approfondire questo aspetto nelle prossime settimane, avvalendoci dei contributi di quei docenti e ricercatori che già si sono resi o si renderanno disponibili a collaborare con noi, ed a sostenerci nel nostro percorso di lotta.

Referendum abrogativo: il referendum abrogativo è disciplinato dall'articolo 75 della Costituzione, dove si dispone che per la sua indizione sono necessarie 500 mila firme o la richiesta da parte di 5 Consigli regionali. Esso non è ammesso su 5 materie, fra le quali le leggi tributarie e di bilancio. Per essere valido, è necessario il raggiungimento di un quorum, la cui soglia è fissata al 50% + 1 degli aventi diritto al voto per la Camera dei Deputati.

Percorrere la strada del referendum abrogativo presenta numerose difficoltà. Innanzitutto esso potrebbe essere richiesto soltanto su quegli articoli del-

la legge, riguardanti l'Università e la Ricerca, che non hanno natura economica o finanziaria. Altrimenti la proposta di referendum rischierebbe di essere dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale, che è chiamata ad un previo controllo di ammissibilità. Questo, in pratica, significa che sarebbe possibile abrogare alcuni punti dell'articolo 16, per quanto riguarda la facoltà/obbligo di trasformazione in fondazioni, ma che non sarebbe assolutamente ammissibile un referendum che incida sui tagli o sul blocco del turn over²¹.

Inoltre da oltre 15 anni nessun referendum abrogativo riesce a raggiungere il quorum. Se da un lato convocare un referendum sarebbe un'ottima strategia per catalizzare l'attenzione dell'opinione pubblica su questi problemi, e portare avanti una massiccia campagna di contro-informazione, dall'altro il probabile mancato raggiungimento del quorum potrebbe provocare un effetto boomerang. Ricordiamo a questo proposito il referendum sulla legge che regolamentava la procreazione medicalmente assistita. Coloro che non condividevano le istanze dei referendari non hanno invitato a votare no, ma ad astenersi, cooptando, in questo modo, tra le loro fila, tutta quella consistente parte di elettorato cosiddetto passivo, che non partecipa mai al voto referendario, indipendentemente dal quesito. Dopo l'inevitabile fallimento del referendum, le forze che lo osteggiavano hanno potuto far passare l'idea che il popolo italiano fosse favorevole alla legge sulla P.M.A., nonostante tutti i sondaggi di opinione in merito indicassero inequivocabilmente il contrario. Lo stesso rischio si correrebbe anche per un eventuale referendum sulla 133.

Legge di iniziativa popolare: la proposta di legge di iniziativa popolare è disciplinata dall'articolo 71 della Costituzione, che prevede la possibilità di presentare al Parlamento una proposta di legge, purché sia accompagnata da 50 mila firme. Se essa viene inserita all'ordine del giorno, il Parlamento è chiamato a pronunciarsi sul provvedimento.

Questo percorso presenta il vantaggio di poter cancellare l'intera legge 133, perché non sono previsti vincoli sulle materie che possono essere coinvolte da questo tipo di iniziativa popolare. Inoltre, essa non è soltanto abrogativa, ma permetterebbe addirittura di sottoporre al voto parlamentare una vera e propria riforma del sistema universitario, decisa dal basso e condivisa da coloro che l'Università la vivono in prima persona.

Tuttavia, questa iniziativa sarebbe destinata al fallimento con una certezza

²¹A questo proposito, un gruppo di ricercatori e docenti di Giurisprudenza si è attivato per analizzare le possibili formulazioni dei quesiti referendari, in modo che possano superare il vaglio della Corte Costituzionale.

ancora maggiore di quella del referendum abrogativo. Se anche la proposta riuscisse a superare lo scoglio della calendarizzazione in aula²², essa verrebbe votata dalla stessa maggioranza parlamentare che sostiene il governo, e che ha approvato la legge 133.

Anche in questo caso sarebbe possibile sfruttare il clamore che si creerebbe attorno a questa iniziativa per attirare l'attenzione dell'opinione pubblica sul problema, e per fare informazione al riguardo. Dobbiamo inoltre sottolineare come, a differenza del caso di referendum abrogativo, in questo caso l'effetto boomerang di una mancata approvazione della legge andrebbe a colpire soltanto una classe politica che si dimostrerebbe, una volta per tutte, sorda alla voce popolare.

Trattato di Lisbona: nel momento in cui venisse ratificato il Trattato di Lisbona, esso vincolerebbe i paesi membri dell'Unione Europea a destinare almeno il 3% del loro prodotto interno lordo all'Università e alla Ricerca. Prima dell'approvazione della legge 133, l'Italia era ferma allo 0,9%²³, e questa legge non farà che peggiorare questo dato. Pertanto l'Italia finirebbe inevitabilmente per risultare inadempiente rispetto ai vincoli comunitari.

A seconda della forma che prenderanno questi vincoli, l'Italia potrebbe venir sanzionata direttamente dall'Ue, o si aprirebbe, per gli atenei, la possibilità di fare ricorso presso la Corte di Giustizia Europea.

Rifiuto dei tagli: un professore di diritto tributario ci ha suggerito un'ultima possibilità, per il momento in forma di bozza, ma con l'impegno di approfondire la questione nei prossimi giorni.

L'idea è che gli atenei potrebbero chiedere una maggiore contribuzione rispetto ai fondi previsti, e rifiutarsi di subire i tagli imposti dal governo. A questo punto si andrebbe in giudizio, e sarebbe possibile richiedere al giudice di sollevare la questione di costituzionalità della legge. Dato che la questione è molto delicata e complessa, non siamo ancora in grado di dare maggiori informazioni in merito.

²²La decisione spetta ai presidenti delle camere, entrambi provenienti dalle fila dell'attuale maggioranza. Inoltre, finora mai nessuna proposta di legge di iniziativa popolare è mai stata inserita nell'ordine del giorno di uno dei due rami del Parlamento.

²³Dati OCSE 2008.

Allegati: tabelle.

	2008	2009-2011	2012
Limiti di assunzioni rispetto ai pensionamenti dell'anno precedente	20%	20%	50%
Numero di assunzioni vs cessazioni	1 vs 5	1 vs 5	1 vs 2

Tabella 1: Turn over, come previsto dall'Art.66 comma 13 della legge n.133/2008.

	2009	2010	2011	2012	2013	TOT
Riduzione del F.F.O. in milioni di euro:	63,5	190	316	417	455	1441,5

Tabella 2: Riduzione del Fondo di Finanziamento Ordinario dell'Università, secondo quanto previsto dall'Art. 66, comma 13 della legge n.133/2008.

	2008	2009	2010
Dotazioni F.F.O Università	16	16	483
Fondo per la ricerca in Biotecnologie	3	0	0
Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale	7	10	10
CEINGE - Biotecnologie Avanzate SCARL, Napoli	3	3	0
Cura Formazione Ricerca sulle malattie ematiche	3	3	3
Potenziamento attività sportiva universitaria	0	0	0,76
Diritto allo studio	0	0	9,7
Interventi per alloggi e residenze universitari	0	0	2,2
Piani di sviluppo per l'Università	0	0	6,4

Tabella 3: Tagli dovuti alla legge n.126/08, espressi in milioni di euro.